

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **14/1984** (ECLI:IT:COST:1984:14)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **16/11/1983**; Decisione del **19/01/1984**

Deposito del **07/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14713**

Atti decisi:

N. 14

ORDINANZA 19 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo e terzo comma, 13, primo, secondo comma, in relazione all'art. 10 del R.D. 21 aprile 1942, n. 444, e terzo comma, 15, 16, 17 e 49, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Garofalo Antonio contro il Comune di Campobasso, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Gattobigio Romano contro la Regione Umbria ed altri, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 24 ottobre 1979.

Visto l'atto di costituzione di Garofalo Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che con ordinanze 3 aprile 1979 e 24 aprile 1979 il TAR dell'Umbria ed il TAR del Molise hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e terzo comma; 13, primo e secondo comma; 15, 16, 17 e 49, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (" Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"), in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107 e 108 Cost.;

Ritenuto che si deduce il contrasto tra le norme impugnate - le quali regolano taluni aspetti dello status e della carriera dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali - ed i principi costituzionali in tema d'indipendenza, imparzialità e irremovibilità dei giudici.

Considerato che, successivamente, è entrata in vigore la legge 27 aprile 1982, n. 186 (" Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"), la quale ha completamente innovato la normativa impugnata.

Ritenuto che è necessario, pertanto, il riesame della rilevanza delle questioni da parte del giudice a quo, alla luce di tale jus superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.